



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



5396-2022 del 21/07/2022

PRESIDENZA

Spett.le
MINISTERO PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Direzione Generale per l'Economia Circolare
EC@Pec.Mite.Gov.it

Oggetto: Istanza di interpello in materia ambientale - Interpretazione dell'articolo 179, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, in ragione di procedure di recupero di materiale riciclabile.

Con la presente istanza d'interpello, Confcommercio-Imprese per l'Italia richiede a Codesto Ministero di volersi esprimere attraverso un'interpretazione autentica, riguardo al combinato disposto degli articoli 179 e 185-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento al sistema di preparazione per il riutilizzo all'interno degli esercizi commerciali di rivendita di capsule di caffè, ove le medesime capsule vengano conferite dai clienti.

Date le modifiche apportate dal Decreto legislativo 116/2020 al Decreto Legislativo n. 152/2006, riteniamo che coloro che "producono i rifiuti", ossia anche coloro che immettono in consumo beni che poi genereranno a fine ciclo un rifiuto, debbano contribuire a far sì che questi rifiuti vengano quanto più recuperati e riciclati al fine di ridurre il conferimento in discarica. L'articolo 179 del Dlgs 152/2006 attribuisce espressamente una priorità, all'interno della gerarchia di gestione dei rifiuti, all'attività di prevenzione introducendo il nuovo concetto di preparazione per il riutilizzo.

L'art. 180-bis, comma 1, del Dlgs 152/2006, prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni promuovano "iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti". Tali iniziative possono consistere nell'uso di strumenti economici, di misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, di misure educative, di promozione di accordi di programma etc. In alcune Regioni, come nel Friuli Venezia Giulia, ad esempio, la Giunta regionale ha approvato delle linee guida per la realizzazione e la gestione dei c.d. centri di riuso proprio nell'ottica di privilegiare la prevenzione, non solo in quanto principio dettato a livello comunitario, ma come "opportunità economica ed ambientale".

Tra le problematiche che si sono manifestate tra gli operatori, tuttavia, vi è quella di come "intercettare" certi rifiuti prima che essi vengano irrimediabilmente destinati alle discariche.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

A tal riguardo, l'articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) del Dlgs 152/2006, consente di poter intercettare quei rifiuti destinati alla "preparazione per il riutilizzo" prevedendo, esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. Questa precisazione tecnico-giuridica è molto significativa perché consente il "deposito temporaneo dei rifiuti" presso un soggetto "terzo" che, come specificato dalla norma in esame, consente alle amministrazioni di potersi avvalere anche di soggetti terzi, tra cui i "commercianti", per poter raggiungere l'obiettivo di ridurre i rifiuti destinati alla discarica e di aumentare, al contempo, i volumi riciclabili.

In relazione alla normativa sopra richiamata, alcune aziende operanti nel settore della produzione e vendita delle capsule di caffè, hanno iniziato a ritirare, presso i propri negozi e da parte dei clienti, capsule di caffè esausto. Tale processo, oltre che all'interno dei negozi di rivendita, avviene anche in altri "spontanei" centri di raccolta (ad esempio nelle società di gestione delle macchine distributrici di caffè negli uffici).

All'interno delle loro attività, molti rivenditori hanno iniziato ad utilizzare un sistema che, in automatico, separa la capsula (in alluminio o plastica) dal suo contenuto (caffè esausto). In questo modo, con questo processo interno, si ottengono materiali (alluminio - plastica - caffè esausto) da potersi destinare al reimpiego/riutilizzo. Tale procedura rende effettivo il termine di "preparazione per il riutilizzo", in quanto la capsula, diversamente destinata ad essere concentrata come rifiuto nella pattumiera di casa, viene invece distinta da essa, a cura del consumatore, che concentra le medesime capsule presso il rivenditore/negoziante (art. 185-bis, Dlgs 152/2006) il quale, grazie al sistema presente presso i suoi locali, inserisce le capsule e le prepara per il riutilizzo (art. 179, comma 1 lett. b, Dlgs 152/2006).

Mancando, tuttavia, i necessari decreti attuativi della normativa in esame, talvolta si ingenerano, negli operatori, dubbi interpretativi sulle procedure adottate, il che frena molto tali pratiche virtuose. Non c'è dubbio, ad ogni buon conto, che queste "buone pratiche" laddove adottate in talune aree del nostro Paese, sono state ben accolte ed incentivate dalle singole amministrazioni comunali, che hanno visto in simili esempi un modo intelligente per ovviare alla riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati da destinarsi alle discariche, sensibilizzando i cittadini a svolgere il loro compito come soggetti coinvolti nel processo di recupero.

Tutto ciò premesso si chiede, a Codesto Spettabile Ministero, di confermare che questi circuiti virtuosi di raccolta e di preparazione per il riuso, che si stanno manifestando in diversi territori, in modo spontaneo e con il coinvolgimento di consumatori e rivenditori di capsule di caffè, siano legittimati ad operare e non incorrano in sanzioni.

Nel ringraziare per l'attenzione e auspicando un positivo riscontro, si inviano i più cordiali saluti.

II PRESIDENTE
Carlo Sangalli